



Prefettura di Lodi

Ufficio Territoriale del Governo

Protocollo di intesa sulla propaganda elettorale

Il seguente codice di autoregolamentazione in materia di propaganda elettorale è stato concordato in data 12 maggio 2022 nel corso di una riunione indetta dalla Prefettura di Lodi tra i delegati dei partiti, gruppi e movimenti politici, in occasione della prossima **tornata elettorale delle consultazioni amministrative comunali e referendarie del 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per le consultazioni amministrative comunali del 26 giugno 2022.**

Tutti i convenuti, in tale occasione, hanno affermato l'impegno di evitare qualsiasi motivo di tensione, nell'assoluto rispetto delle norme vigenti, in modo da garantire la piena libertà alle manifestazioni di propaganda, cooperando con le autorità locali di Pubblica Sicurezza e con gli organi preposti alla tutela dell'Ordine Pubblico, al fine di scoraggiare ogni tentativo inteso ad impedire il democratico svolgimento della campagna elettorale.

1) COMIZI E RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO.

I comizi all'aperto nei giorni feriali vanno effettuati tra le ore 9.30 e le ore 13.00, nonché tra le ore 15.00 e le ore 23.00.

Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si possono effettuare tra le ore 9.30 e le ore 23.00. Inoltre, nei giorni del giovedì e del venerdì immediatamente precedenti al giorno delle elezioni, l'orario è prolungato fino alle ore 24.00.

Ogni Comune definisce per tempo un calendario dei comizi o delle riunioni per la propaganda elettorale o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, tenendo conto delle richieste che verranno presentate dai soggetti interessati, della loro priorità cronologica e preve possibili intese nei casi di contestualità di richieste.

Al fine di agevolare lo svolgimento di comizi o di riunioni per la propaganda elettorale (o l'installazione di tavoli di propaganda), i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici che sostengono le liste e le candidature ammesse.

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni deve essere accordata priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.

Da tempo è poi invalsa la prassi di inserire nella propaganda elettorale lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche, musicali, ecc., a carattere politico, quali festival, feste dei partiti, movimenti o gruppi politici, meno tradizionali delle riunioni e dei comizi di propaganda elettorale.

Al riguardo, i Sindaci individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, devono vagliare con la massima attenzione, tenuto conto anche



Prefettura di Lodi

Ufficio Territoriale del Governo

delle istanze agli atti, le richieste per lo svolgimento di dette manifestazioni in quanto le stesse impegnerebbero gli spazi individuati per lassi di tempo tali da determinare una monopolizzazione di fatto delle disponibilità dei medesimi.

Conseguentemente i Sindaci dovranno autorizzare dette manifestazioni a carattere politico possibilmente in altre aree e spazi eventualmente disponibili.

Il calendario predisposto potrà essere periodicamente riveduto in base a successivi accordi, sempre in sede comunale, in conseguenza delle esigenze che dovessero via via manifestarsi.

Dovranno, comunque, evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro interferenti.

I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, assicurando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo.

Qualora per lo stesso giorno e luogo siano indetti più comizi, ciascuno sarà limitato alla durata di due ore, con intervalli di 30 minuti.

Ogni candidato, o il partito, gruppo o movimento politico che ne sostiene la candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora.

Il calendario dei comizi sarà trasmesso da ciascun Comune, appena possibile, alla Questura o direttamente o tramite i locali Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

- *Nessuno dovrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi, nel corso dei quali sarà altresì vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.*

Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto, se non nella forma del dibattito preventivamente concordato tra i candidati e/o i partiti, gruppi e movimenti politici interessati.

Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze.

- *Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.*

- *Tutti i rappresentanti dei partiti, gruppi o movimenti politici, si dichiarano d'accordo nell'osservare la sospensione dell'effettuazione di comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali riti religiosi o civili, di particolare rilevanza, in programma durante il periodo della campagna elettorale.*

- *L'orario iniziale dei comizi potrà essere anticipato alle ore 7.30 limitatamente ai comizi da tenersi in prossimità di fabbriche c/o attività produttive ove il lavoro si svolga a turni; i comizi saranno, inoltre, consentiti nelle adiacenze delle fabbriche durante gli orari di mensa. Tali comizi dovranno, comunque, svolgersi in modo tale da consentire il libero accesso a persone o cose nelle fabbriche stesse.*

- *Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole (durante le ore di attività didattica), dei cimiteri, delle case di cura e di riposo, degli incroci*



Prefettura di Lodi

Ufficio Territoriale del Governo

stradali e dei luoghi di più intenso traffico. Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre chela distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

• Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.

2) RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO.

Per le riunioni in strutture destinate dai Comuni a convegni, dibattiti e conferenze, si formulano le seguenti indicazioni:

I Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari relative all'utilizzo dei propri beni immobili, senza oneri per i Comuni stessi e, quindi, con l'applicazione delle tariffe stabilite dai predetti regolamenti, dei candidati e/o dei partiti, gruppi o movimenti politici, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (art.19 legge 10.12.1993 n.515).

A tale scopo, i Sindaci si impegnano a comunicare tempestivamente ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici la disponibilità di dette strutture ed a predisporre il relativo calendario, con le modalità di cui al paragrafo 1) per i comizi e le riunioni in luogo pubblico.

La propaganda con il giornale parlato, diffusa a mezzo di altoparlanti fissi, potrà effettuarsi dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali e dalle ore 11.00 alle ore 13.00 nonché dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi.

Ogni partito, gruppo o movimento politico non potrà installare ed usare più di due impianti di altoparlante fissi e la propaganda di che trattasi verrà effettuata solo nei luoghi previamente segnalati al Comune, tra quelli individuati dal medesimo. Il tono dell'altoparlante dovrà essere moderato. Gli impianti fissi di altoparlanti non potranno funzionare durante lo svolgimento e la preparazione dei comizi.

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative, purché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4.4.1956, n.212 e 24.4.1975, n.130, in tema di propaganda elettorale. In tali postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve riguardare solo l'oggetto della specifica propaganda. In altri termini, i siti di cui trattasi non debbono svolgere propaganda diretta o indiretta concernente la consultazione elettorale.

Ai sensi dell'art.3, comma 67, della legge 28.12.1995, n.549, gli organizzatori delle manifestazioni sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Valgono per le proiezioni le norme stabilite per i comizi.



Prefettura di Lodi

Ufficio Territoriale del Governo

A norma del combinato disposto dell'art.7 della legge 24.4.1975 n.130 e del 4° comma dell'art.49 del D.P.R. 16.9.1996, n.610 (Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n.495, concernente il Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada), la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadano i Comuni stessi.

Detta forma di propaganda elettorale deve essere svolta secondo i termini e le modalità previste dal citato art.7 della legge 130/1975 e cioè soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salve diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli Enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

3) DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI.

La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco, trattandosi di forma di propaganda elettorale. È vietato il lancio dei volantini, nonché l'abbandono degli stessi sulle pubbliche vie o piazze.

4) PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI.

Affinché nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione non siano comunque turbate le operazioni dei vari uffici elettorali sezionali, e l'espressione del voto sia protetta da ogni immediata pressione psicologica, la legge vieta talune forme di propaganda e, nei giorni della votazione, ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Non sono consentiti:

- *i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;*
- *la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.*

Nei giorni delle votazioni, è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

- *In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni, si chiarisce che la norma non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino, per avventura, entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.*



Prefettura di Lodi

Ufficio Territoriale del Governo

Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il dettato del 1o comma dell'art. 9 Legge 212/56 che vieta solamente le "nuove affissioni" sia perché in contrasto con l'art.2 della legge medesima che, nel dettare specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra detti luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

- *Al riguardo, si precisa che non costituisce forma di propaganda elettorale l'atto di indossare, da parte dei rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, anche nell'interno della sede della sezione elettorale, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano, a meno che tali manufatti vengano pretestuosamente ed oltremodo pubblicizzati, posti all'attenzione e ne venga fatta mirata e particolare ostensione.*

5) REGOLE DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE.

L'art.9, comma 1, della L.28/2000 dispone che il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di propaganda, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, sia vigente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Ne consegue che in detto periodo le Amministrazioni Pubbliche non possono svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Altra significativa innovazione è quella relativa ai sondaggi politici ed elettorali, come previsto dall'art.8 della L.28/2000, integrate dall'art.14 della deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dell'1.3.2000, che prevede il divieto assoluto di pubblicazione o diffusione dei risultati dei sondaggi nei 15 giorni precedenti la data della votazione, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto mentre al di fuori del detto periodo, ossia antecedentemente ai 15 giorni, è possibile diffondere i risultati dei sondaggi solo se accompagnati da una nota informativa come previsto dall'art.14 della richiamata deliberazione.

6) PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO AFFISSIONI

La propaganda elettorale per il voto a liste e a candidati, a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale e consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.1 della Legge 4 aprile 1956 n. 212.

Delle sezioni di spazio assegnate potranno servirsi oltre che i candidati anche i partiti, gruppi o movimenti politici che sostengono le candidature.

Resta inteso che i candidati potranno avvalersi delle sezioni di spazio assegnate alla lista o alle liste o al gruppo o ai gruppi collegati con le rispettive candidature.



Prefettura di Lodi

Ufficio Territoriale del Governo

Delle sezioni di spazio assegnate potranno servirsi oltre che i candidati anche i partiti, gruppi o movimenti politici che sostengono le candidature.

È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale o comunque diretti a determinare la scelta elettorale nelle consultazioni è consentita, negli appositi spazi allo scopo assegnati, con le modalità stabilite dalla Giunta Municipale (turni, accorpamenti, etc.).

Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche. Come noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente o indirettamente ad influire sulla scelta degli elettori.

L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art.8 comma 3, della legge n.212/1956.

La finalità della norma è di evitare che venga deturpato l'aspetto degli abitati e del paesaggio.

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, vigileranno sull'osservanza delle norme in materia. I Sindaci provvederanno a far defiggere o imbiancare con la massima tempestività il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale, indebitamente affisso in posti differenti degli appositi spazi oppure negli spazi stessi, da parte di chi non vi abbia titolo. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico, in solido dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile (precitata Legge 515/1993).

Al riguardo viene richiamata l'attenzione delle Polizie Municipali sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza sul territorio, attuando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, tenendo conto che tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto-stampa, radio televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (precitata Legge 515/1993).

Le affissioni di propaganda elettorale negli spazi consentiti dovranno essere rispettate e rigorosamente preservate da distruzioni, lacerazioni e deturpazioni (art. 8 della L. 212/1956).

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:

- *l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge n.212/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) - possa essere*



Prefettura di Lodi

Ufficio Territoriale del Governo

consentita l'affissione di stampati inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, camper, roulette, carrelli, ecc., (cosiddetta propaganda itinerante) che, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 22.00 per più di due ore, fatte salve le normative di carattere generale;

- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;

- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. È fatta solo eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (art. 1 e 8 della Legge n.130/75).

7) DIVIETO DI FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E FIGURATIVA LUMINOSA MOBILE. DIVIETO DEL LANCIO O DEL GETTO DI VOLANTINI (art.6 Legge 212/56 e successive modificazioni).

Dal 30° giorno antecedente la data delle votazioni vige il divieto di ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Fermo restando quanto suddetto, sono escluse dal divieto esclusivamente le insegne indicanti le sedi dei partiti e/o i comitati elettorali.

In forza della predetta norma, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni.

È vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili.

8) COMMITTENTE RESPONSABILE

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (art.29, 3° comma, della legge 25.03.1993 n.81 e art.3, 2° comma, della L. 515/1993).



Prefettura di Lodi

Ufficio Territoriale del Governo

FIRME

Gottardo Fabi

(GAZZONIS FABIO)

Bruno Lorenza

(BRUNO LORENZO)

Fabio Bassan

(FABIO BASSAN)

IL VICEPREFETTO VICARIO

~~Illegible signature~~

Donato ITRALEXAT
VICE SINDACO
Coun. Filippi

Fabio Bassan

Fabio Bassan

Stefano Sassi
pd Lodi